



Comune di

Villa San Pietro

Provincia di Cagliari

Piazza San Pietro, 6
09010 Villa San Pietro (CA)

C.F. 00492250923

Tel. 07090770104 Fax 070907419

sito: www.comune.villasanpietro.ca.it

e-mail: servizi.sociali@comune.villasanpietro.ca.it

pec: servizisociali@comunevillasanpietro.postecert.it

**AREA SOCIO-ASSISTENZIALE,
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA**

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2012.

Indetto ai sensi dell'art. 11 L. 9.12.1998 n. 431, di istituzione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per il contributo al pagamento dei canoni di locazione risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati, di cui alla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/1 DEL 22.05.2012, approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 49 del 05.07.2012.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e sino **al 06.08.2012** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98;

Possono partecipare a tale bando i cittadini residenti nel territorio del Comune di Villa San Pietro, titolari di contratto di affitto (regolarmente registrato) interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo.

ART. 1 – DESTINATARI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Possono far domanda i titolari del contratto di locazione, il cui nucleo familiare presenti i seguenti requisiti:

- essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.
- La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda.
- Per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133).
- la locazione deve:
 - risultare da un **contratto regolarmente registrato** e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
 - sussistere al momento della presentazione della domanda;

- Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto **(2012)**. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro 10 giorni.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9.

I contratti di locazione oltre ad essere regolarmente registrati devono essere in regola con il pagamento della tassa di registrazione annuale, versata entro la data di scadenza del bando.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Inoltre non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il II° o tra coniugi non separati legalmente.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti **requisiti reddituali**:

- Fascia A:** Reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2012 pari a **€. 12.493,78**, rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a **€. 3.098,74**;
- Fascia B:** Reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24%, tali limiti di reddito sono determinati incrementando progressivamente (+19% per un nucleo familiare con 1 o 2 persone, +43% con 3 persone, +67% con 4 persone e +75% con 5 o più persone) il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad €. 12.943,98, con estensione dei principi di tutela delle maggiori condizioni di reddito rispetto al limite di assegnazione predetto contenuti nella legislazione della Regione per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L'ammontare del contributo non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

Numero componenti nucleo	Limite di reddito familiare fascia B
1 o 2 persone	€ 15.403,33
3 persone	€ 18.509,89
4 persone	€ 21.616,44
5 persone	€ 22.651,96

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando (06.08.2012), nonché al momento dell'erogazione del contributo.

La domanda può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da altro componente il suo nucleo familiare.

ART. 2 – NUCLEO FAMILIARE

Al fine del presente bando, si considera *nucleo familiare* quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989, alla data di pubblicazione del bando comunale. Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica. Nel caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenni.

ART. 3 – DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata, ai sensi della normativa **vigente da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare** e più precisamente se si tratta di reddito rilevato dal CUD 2012 occorre prendere in considerazione quello riportato nella parte B al rigo 1, negli altri casi quello espressamente indicato quale "reddito imponibile" (sono incluse le diverse tipologie di reddito: da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura).

Il reddito del nucleo va diminuito di **€ 516,46** per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali vigenti.

Saranno escluse le domande con dichiarazioni del reddito inattendibile.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al seguente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva ex artt. 2 e 4, legge 15/1968, fatta eccezione per quelle relative alla presenza nel nucleo familiare di persone affette da handicap o menomazioni. Risulta altresì non autocertificabile la sentenza di sfratto eseguito per finita locazione.

ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE ALLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi e criteri di priorità:

Redditi e composizione del nucleo familiare.

I fascia di reddito	Punti 10
II fascia di reddito	Punti 8
III fascia di reddito	Punti 6
IV fascia di reddito	Punti 4
V fascia di reddito	Punti 2
Oltre la V fascia di reddito	Punti 1

Nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili, o particolari situazioni di disagio sociale: punti 2.

A parità di posizione in graduatoria prevalgono i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Villa San Pietro in distribuzione presso l'Ufficio Servizi Sociali – piazza San Pietro n. 6 nei giorni e orari aperti al pubblico: **martedì e giovedì dalle h. 11.00 alle h. 13.00** e scaricabili dal sito internet istituzionale del Comune di Villa San Pietro all'indirizzo www.comune.villasanpietro.ca.it, dovranno essere corredate dalla documentazione richiesta e **presentate all'Ufficio Protocollo** del Comune o spedite con raccomandata postale e pervenire **entro e non oltre il 06.08.2012**. Il Comune non si assume alcuna responsabilità in merito a eventuali disguidi postali.

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata nonché quelle senza la relativa documentazione richiesta saranno escluse.

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per gli altri componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle altre condizioni reddituali dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.

Per la compilazione della domanda e per eventuali chiarimenti il richiedente può rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali nei giorni e orari aperti al pubblico: MARTEDI' E GIOVEDI' DALLE ore 11.00 ALLE ore 13.00.

ART. 7 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

I) Istruttoria delle domande e graduatoria provvisoria.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità.

Provvede altresì all'attribuzione di punteggi secondo le disposizioni di cui all'art.5 del presente bando ed entro il **31.08.2012** procede alla formazione della graduatoria provvisoria e alla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

II) Ricorsi e graduatoria definitiva.

Entro il termine di **7 gg** dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio è possibile la presentazione dei ricorsi.

Il Comune, a seguito di eventuali verifiche provvede subito dopo alla formazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è approvata con determinazione del Responsabile del Servizio e pubblicata all'Albo Pretorio.

Entro il 14.09.2012 la graduatoria definitiva sarà inviata al competente Assessorato Regionale.

ART. 8 – DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo annuale è erogato in relazione alla formazione della suddetta graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Villa San Pietro dalla Regione Autonoma della Sardegna. L'entità del contributo è data dalla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il *canone* considerato *sopportabile* in relazione al Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, vale a dire:

Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare x 14% (punto a) o 24% (punto b) = *canone sopportabile*.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Il contributo da assegnare non può comunque essere superiore a **3.098,74** per la fascia **A** e a **2.320,00** per la fascia **B** di cui al precedente art.1, punti a. e b.

ART. 9 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Villa San Pietro dalla R.A.S., a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione in originale delle relative ricevute di pagamento del canone d'affitto.

ART. 10 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 e dell'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99, spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge 15/1968 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del Sistema Informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D. Lgs. 109/98)

ART. 11 – NORME FINALI

Coloro che saranno inseriti nella graduatoria definitiva non acquisiscono alcun diritto all'erogazione del contributo. Il numero dei beneficiari dipenderà esclusivamente dall'ammontare del finanziamento che verrà erogato dall'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici e ad esso è subordinata l'erogazione del contributo oggetto del presente bando.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e 109/98 ed ai relativi decreti di attuazione e alle disposizioni regionali.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

1. copia di un valido documento di riconoscimento di chi sottoscrive la domanda;
2. copia del contratto di locazione registrato;

3. copia del versamento della tassa annuale di registrazione (versata entro la data di scadenza del presente bando);
4. autocertificazione attestante il reddito imponibile del nucleo familiare posseduto nell'anno 2011;
5. copia della certificazione attestante la presenza di portatori di handicap rilasciato dalle autorità competenti;
6. copia del provvedimento di rilascio dell'immobile in caso di sfratto.

Villa San Pietro, 05.07.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Fernanda Prasciolu